



Brussels, 9 December 2024

15646/24

Interinstitutional File:
2022/0117 (COD)

JUSTCIV 196
FREMP 421
AUDIO 102
JAI 1657
CODEC 2119
JUR 604

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Directive (EU) 2024/1069 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on protecting persons who engage in public participation from manifestly unfounded claims or abusive court proceedings ('Strategic lawsuits against public participation')
(Official Journal of the European Union L 1069 of 16 April 2024)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious error in one language version)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

RETTIFICA

**della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,
sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande
manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a
bloccare la partecipazione pubblica")**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 1069 del 16 aprile 2024)

Pagina 11, articolo 10

anziché:

"Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, l'organo giurisdizionale adito possa esigere, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia, che l'attore costituisca una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento, che possono includere le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, e, se previsto dal diritto nazionale, le spese relative ai danni.",

leggasi:

"Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, l'organo giurisdizionale adito possa esigere, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia, che l'attore costituisca una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento, che possono includere le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, e, se previsto dal diritto nazionale, i danni".